



Comune di Cellino San Marco
Provincia di Brindisi

IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 "Codice del Commercio",
come aggiornata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12,
nonché del Regolamento Regionale 27 febbraio 2017 n. 4

Capitolo 8

Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", al Titolo IV "Commercio su aree pubbliche", articoli 27 e seguenti.
2. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Cellino San Marco persegue le seguenti finalità:
 - a) disciplinare lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, sostenendo la qualificazione delle attività commerciali, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
 - b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra gli operatori del commercio ed i consumatori.
 - c) tutelare i consumatori attraverso la molteplicità delle forme di approvvigionamento, di assortimento, di sicurezza dei prodotti, di corretta informazione in funzione di calmierazione dei prezzi.
 - d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta nella prospettiva di un contenimento dei prezzi.
 - e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese locali.
 - f) salvaguardare, potenziare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.
3. Il Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche del Comune di Cellino San Marco definisce le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione Comunale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:
 - a) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - c) L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio", così come aggiornato dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, e del Regolamento Regionale 27 febbraio 2017 n. 4.
 - d) Il presente Regolamento tiene altresì conto:
 - dell'Intesa della Conferenza Unificata 83/CU del 05/07/2012 relativa ai criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs.n.59/2010 d'ora innanzi denominata, per brevità, come "Intesa";
 - del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 13/009/CR11/C11;
 - dell'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;

- del Documento Unitario Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 16/45/CR13c/C11 in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012.
4. Le norme che seguono si applicano a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale di Cellino San Marco, nonché ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi e relativamente alle soste.
 5. Il presente Regolamento viene approvato e può essere modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2

Determinazioni in materie di fiere e mercati

1. La programmazione del Comune di Cellino San Marco individua le fiere, i mercati ed i relativi posteggi, nonché i posteggi sparsi al di fuori dei mercati che si svolgono nel territorio comunale.
2. L'atto di programmazione contiene la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo.
3. Per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 il Comune di Cellino San Marco individua il giorno di svolgimento, la stagionalità, la localizzazione, i settori merceologici, le dimensioni di ciascun posteggio.
4. I settori merceologici dei mercati sono individuati in applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della L.R. 24/2015. Il settore merceologico dei posteggi è individuato sulla base dell'allegato A della stessa Legge regionale ed in relazione:
 - a. alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - b. alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c. alla diversa superficie dei posteggi medesimi.
5. Per l'esercizio del commercio nei mercati e in ogni fiera, di cui all'articolo 12, comma 4 lett. f) della legge il Comune di Cellino San Marco, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2015 adotta il relativo regolamento che dispone in ordine a:
 - a. la tipologia dei mercati o delle fiere;
 - b. i giorni e l'orario di svolgimento;
 - c. la localizzazione e l'articolazione del mercato come specificato al comma 3;
 - d. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e. la regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - f. le modalità ed i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
6. La programmazione individua le modalità di assegnazione dei posteggi per le categorie di cui all'articolo 30, comma 8, della L.R. 24/2015 nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e semplificazione amministrativa.
7. Il posteggio riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non sono ammessi la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio riservato, questo rientra nella disponibilità del Comune.
8. In caso di assenza temporanea dell'assegnatario, il posteggio riservato può essere assegnato anche a operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico previsto.

9. La programmazione deve individuare, altresì, gli ulteriori criteri di cui all'articolo 30, comma 4 lett. c) della L.R. 24/2015, tenendo conto prioritariamente:
 - a. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - b. assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
 - c. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
 - d. stato di disoccupazione;
 - e. invalidità
 - f. carico familiare

Art. 3

Disposizioni generali

1. Il titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, rilasciato o presentato in base alle normative delle altre Regioni e delle Province autonome, abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie e di sicurezza stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della Legge Regionale 24/2015, su atto di delega ai collaboratori familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, ai lavoratori dipendenti e ai soci. Nel caso di società regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nel titolo abilitativo.
4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di igienico-sanitaria.
5. Per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è utilizzata una modulistica univoca da trasmettere al SUAP territorialmente competente. Fino alla approvazione della modulistica prevista dall'articolo 3, comma 5 della L.R. 24/2015, viene utilizzata quella resa disponibile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.
6. La SCIA per il commercio in forma itinerante deve contenere anche:
 - a. la dichiarazione sostitutiva di non possedere altre autorizzazioni o titoli abilitativi per l'esercizio di attività in forma itinerante;
 - b. l'iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso.
7. Il titolo abilitativo al commercio itinerante è rilasciato a tempo indeterminato.
8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3 della L.R. 24/2015, la durata della concessione è di dodici anni. E' possibile una concessione di durata inferiore, ma comunque non inferiore a sette anni per le seguenti tipologie di posteggi nell'ambito di mercati e/o fiere:
 - a. mercati o fiere stagionali ovvero che si svolgono per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni;
 - b. posteggi isolati;
 - c. posteggi situati nei centri storici.
9. E' vietato cedere sotto qualsiasi forma il titolo abilitativo se non insieme all'azienda commerciale. Il Comune verifica l'effettivo trasferimento dell'azienda, nonché il possesso in capo al cessionario dei requisiti di cui all'articolo 5 della L.R. 24/2015.

10. Il subentrante acquisisce tutti i titoli di priorità del cedente, nel rispetto dell'articolo 6 della L.R. 24/2015. Le presenze già maturate con il medesimo titolo non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
11. I posteggi isolati sono ubicati in zone non identificabili come mercati e sono individuati negli strumenti di programmazione.
12. Ai posteggi isolati si applicano, per quanto compatibili, le procedure, i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere di cui all'articolo 30 della legge e degli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 4

Definizioni e tipologia di autorizzazioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per:
 - a) **Aree Pubbliche**: le strade e le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - b) **Commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) **Concessione di posteggio**: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera;
 - d) **Mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) **Mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
 - f) **Fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g) **Fiera straordinaria**: la fiera realizzata eccezionalmente in occasione di eventi non ricorrenti;
 - h) **Presenza in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - i) **Presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
 - j) **Concessione**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione: tipo A;
 - b) in forma itinerante: tipo B.
3. In caso di assenza del titolo abilitativo del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti o soci e collaboratori a condizione che siano in possesso di atto di delega, attestante il rapporto con l'impresa da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

TITOLO II AREE DI MERCATO

Articolo 5

Caratteristiche delle aree

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e per quanto in essi non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del Dirigente o del Sindaco, per quanto di rispettiva competenza, in coerenza con il presente Regolamento e la normativa vigente.

Articolo 6

Aree individuate

Nel territorio comunale di Cellino San Marco le aree individuate per lo svolgimento di mercati, fiere e posteggi isolati su aree pubbliche nel Comune di Cellino San Marco sono le seguenti:

Mercati giornalieri

| Denominazione e Ubicazione | Numero Posteggi | | | | | | Totale |
|---|-----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | Alimentari | Prod. Agr. | Non Alim. | Prod. Dir. | Equo Solid | Prod. Tip. | |
| Mercato giornaliero <i>Annuale</i> Largo Machiavelli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totale | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

| Denominazione e Ubicazione | Numero Posteggi | | | | | | Totale |
|---|-----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | Alimentari | Prod. Agr. | Non Alim. | Prod. Dir. | Equo Solid | Prod. Tip. | |
| Mercato giornaliero <i>Annuale</i> Via Leopardi angolo Via Di Vittorio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Denominazione e Ubicazione | Numero Posteggi | | | | | | Totale |
|--|-----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | Alimentari | Prod. Agr. | Non Alim. | Prod. Dir. | Equo Solid | Prod. Tip. | |
| Mercato giornaliero <i>Annuale</i> Via San Pietro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Mercati settimanali

| Denominazione e Ubicazione | Numero Posteggi | | | | | | Totale |
|--|-----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | Alimentari | Prod. Agr. | Non Alim. | Prod. Dir. | Equo Solid | Prod. Tip. | |
| Mercato settimanale del Venerdì <i>Annuale</i> Piazza Padre Pio | 7 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Totale | 7 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58 |

| Denominazione e Ubicazione | Numero Posteggi | | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | Alimentari | Prod. Agr. | Non Alim. | Prod. Dir. | Equo Solid | Prod. Tip. | Totale |
| Mercato settimanale del Martedì <i>Annuale</i> Piazza Padre Pio | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Totale | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |

Posteggi isolati

Giornalieri

| Denominazione Mercato | Posteggi | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|
| | Alimentari | Produttori Agricoli | Non Alimentari | Somministr. | Totale |
| Mercato Coperto | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Piazzetta Cimitero | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Piazza Padre Pio | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Piazzetta prospiciente Via Italia/Via S. Lorenzo/Via De Viti De Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Parco delle Rimembranze - Via Provinciale per Oria, intersezione Via Oronzo Ginosa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Piazzetta prospiciente Via Squinzano | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Piazza del Popolo | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Totale | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |

Settimanali

| Denominazione Mercato | Posteggi | | | | |
|-----------------------|------------|---------------------|----------------|----------------------|----------|
| | Alimentari | Produttori Agricoli | Non Alimentari | Handicap, Comm. Equo | Totale |
| Via Cavour | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piazza Mercato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Fiere e Feste

| Denominazione Mercato | Posteggi | | | | |
|---|------------|---------------------|----------------|----------------------|------------|
| | Alimentari | Produttori Agricoli | Non Alimentari | Handicap, Comm. Equo | Totale |
| Festività di San Marco Evangelista | 30 | 0 | 70 | 0 | 100 |
| Festività di San Marco e Santa Caterina | 30 | 0 | 70 | 0 | 100 |
| Festività dei Santissimi Medici Cosma e Damiano | 30 | 0 | 70 | 0 | 100 |
| Festa Patronale di Santa Caterina d'Alessandria | 60 | 0 | 140 | 0 | 200 |
| Totale | 150 | 0 | 350 | 0 | 500 |

(tutte localizzate nell'area pubblica ricompresa tra Piazza Aldo Moro, Via Cavour, Piazza Mercato, Via Sauro, Vico Pellico, Vico Pisacane, Via San Donaci, Via De Gasperi, Via Marconi, Via Roma, Via Vittorio Emanuele, Largo Regina Margherita, Vico Verdi, Via E. Berlinguer e Via Napoli)

Articolo 7

Caratteristiche e articolazione merceologica delle aree pubbliche abilitate al commercio

Il Comune di Cellino San Marco prevede l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati.

Al fine di consentire, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio sull'andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione merceologica dei posteggi è effettuata con riferimento alle seguenti categorie di prodotti, desunte dall'Allegato 1 della L.R. 16 aprile 2015 n. 24 "Codice del Commercio":

| AM Alimentari e Misti |
|---|
| alimentari in genere |
| alimentari tipici di provenienza pugliese |
| frutta e verdura |
| pesci, crostacei e molluschi |
| pane, pasticceria e dolci |
| bevande |

| NA BI Non Alimentari a basso impatto |
|---|
| mobili, articoli di illuminazione |
| ferramenta, vernici, igienico-sanitari |
| materiali da costruzione |
| animali e articoli per l'agricoltura |
| |
| |

| NA BP Non Alimentari Beni Persona |
|--|
| cosmetici e articoli di profumeria |
| prodotti tessili, biancheria |
| articoli di abbigliamento e pellicceria |
| accessori dell'abbigliamento |
| calzature e articoli in cuoi |

| NA AB Non Alimentari Altri beni |
|---|
| Casalinghi, elettrodomestici, radio TV |
| libri, giornali, cartoleria, fiori e piante |
| accessori per auto-moto-cicli; |
| prodotti dell'artigianato tipico pugliese; |
| altri prodotti. |

Titolo III

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8

Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98 e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art.4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per i periodi previsti al precedente articolo 2, comma 8 del presente Regolamento;
 - in forma itinerante.
3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni date in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Articolo 9

Obblighi dell'operatore commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.
2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque spazi non in concessione.

3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature.
Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,25 per lato, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso e all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.
4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco di vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificatamente previste per ogni mercato.
5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.
6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare, sottoscritto in forma autentica dal delegante con firma autenticata nei modi e termini di legge.
7. L'operatore commerciale:
 - a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato per ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
 - b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
 - c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta .
8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:
 - occupare solamente l'area data in concessione;
 - esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - al termine dell'occupazione, asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
 - non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore, né diffondere musica a volume elevato con l'utilizzo di impianti sonori installati nell'ambito del posteggio o del veicolo;
 - non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
 - di tenere bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

9. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
10. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
11. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.
12. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,25 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.
13. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm.50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.
14. Ai soli venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

Articolo 10

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al Comune di Cellino San Marco sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento.
2. Dopo la pubblicazione del bando comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entro i termini previsti dallo stesso, l'operatore interessato presenta domanda al SUAP del Comune di Cellino San Marco.
3. La domanda è sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni previste dalla modulistica.
4. Con una sola domanda, l'operatore può richiedere tutti i posteggi eventualmente messi a bando dallo stesso Comune, indicando l'ordine di priorità, **fermo restando la possibilità di potersene aggiudicare solo uno (1).**
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
6. Nel caso del prestatore proveniente da uno Stato dell'Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
7. Entro il termine fissato dal bando comunale, il Comune di Cellino San Marco:
 - a) pubblica nell'albo pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande;
 - b) successivamente convoca gli operatori, in base all'ordine di graduatoria, per la scelta del posteggio, rilasciando contestualmente la concessione di posteggio e la relativa autorizzazione ai soggetti assegnatari;
 - c) comunica ai soggetti non assegnatari la conclusione delle procedure, informandoli della mancata assegnazione.
8. L'operatore convocato è tenuto a presentarsi personalmente per la scelta del posteggio ovvero a delegare per iscritto persona di propria fiducia.
9. L'operatore che non si presenta per la scelta del posteggio nel termine e con le modalità previsti dal Comune è considerato rinunciatario.
10. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative

- ai:
- a. produttori agricoli;
 - b. soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.
11. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Articolo 11

Criteri di selezione per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A

1. Il Comune di Cellino San Marco esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in cui sono comprese:
 - i) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa con la seguente ripartizione di punteggi:
 - anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti
 - anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti
 - anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti;
 - ii) anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: può attribuirsi un punteggio pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.
 - b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
 - i) criterio della maggiore professionalità di esercizio dell'impresa di cui al comma 1, lettera a);
 - ii) impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura, come specificati dello strumento di programmazione: 7 punti.
 - iii) criterio relativo alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali: 3 punti.
2. A parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Cellino San Marco nella programmazione del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 2, comma 9 del presente Regolamento.
3. Ai fini della selezione dopo il periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa al criterio della maggiore professionalità di cui al comma 1 lett. a) viene attribuita una specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo.

Articolo 12

Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano le stesse procedure di cui all'articolo 30 della L.R. 24/2015 e all'articolo 11 del presente Regolamento.

2. Il Comune di Cellino San Marco esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri:
- a) qualità dell'offerta: punti 5
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km 0, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per banchi alimentari, per la promozione dei prodotti, partecipazione alla formazione continua.
 - b) tipologia di servizio fornito: punti 3
impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani).
 - c) presentazione di progetti innovativi: punti 2
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
A parità di punteggio si applica il criterio di cui all'articolo 9, comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 13

Spunta

- 1) L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulato con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
- 2) A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche di all'articolo 10 comma 1, lettera a) del presente Regolamento.
- 3) A tal fine il Comune tiene un registro, preferibilmente informatico, della spunta che aggiorna periodicamente in cui sono riportati i seguenti dati:
 - a. nome e cognome dell'operatore ovvero la ragione sociale e il nome del legale rappresentante nel caso di società;
 - b. tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa, con cui ha partecipato alla spunta;
 - c. rilevazione delle presenze.
- 4) Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune di Cellino San Marco.
- 5) La rilevazione delle presenze non effettive è calcolato dal 5.07.2012.
- 6) L'operatore che effettua l'operazione di spunta, se non occupa o lascia il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza sia effettiva che di spunta, fatti salvi i casi di forza maggiore che saranno valutati dall'organo competente.

Articolo 14

Miglioria di posteggi

- 1. In applicazione dell'art. 34, comma 6 della L.R. 24/2015, nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) in un mercato o in una fiera il Comune di Cellino San Marco può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori concessionari di posteggio presenti nel mercato o nella fiera.

2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al Comune di Cellino San Marco, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
3. Alla miglioria del posteggio si applicano i criteri previsti dall'art. 30, comma 4 della L.R. 24/2015 e dall'art. 11 del presente Regolamento. In caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di priorità fissati dal Comune di Cellino San Marco nella programmazione come definiti all'articolo dall'articolo 2, comma 9 del presente Regolamento, ad eccezione della lettera d).
4. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria devono essere inseriti nei bandi comunali di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015.
5. In caso di non assegnazione di un posteggio dopo aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all'art. 30 della L.R. 24/2015, il Comune di Cellino San Marco è tenuto ad avviare una razionalizzazione, del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione.

Articolo 15

Reintestazione dell'autorizzazione o sub-ingresso

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune di Cellino San Marco, entro sessanta giorni, la S.C.I.A. di sub-ingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte, la S.C.I.A. di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
4. In ogni caso di sub-ingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di Cellino San Marco, che provvede alle necessarie annotazioni.
7. Nell'ipotesi di posteggio-box, prima di effettuare l'affitto o la cessione di azienda, deve essere richiesto Nulla Osta per il subentro nel contratto di concessione del locale-box.

Articolo 16

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP del Comune in cui il richiedente inizia l'attività.
2. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) il settore o i settori merceologici;
 - c) l'impegno al rispetto del CCNL.
3. La SCIA di cui al comma 1, abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non

- assegnati o provvisoriamente non occupati;
- d) alla vendita a domicilio.
4. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.
 5. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate dal Comune di Cellino San Marco nell'ambito del documento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), e), f), nonché per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
 6. I singoli comuni, anche mediante accordi con altri comuni, possono individuare appositi percorsi e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli temporali, o a determinate condizioni o in particolari orari.

Articolo 17

Cambio di residenza

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo B, questi dà comunicazione entro 30 giorni al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione o che ha recepito la SCIA, che provvede alle necessarie annotazioni.
2. Nel caso di cambiamento della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato dà comunicazione entro 30 giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede all'annotazione sull'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

Articolo 18

Orario di vendita

1. Il Comune di Cellino San Marco fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa fruibilità ai cittadini.
2. Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati devono essere occupati entro le ore 8, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 13: è consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 6,30 alle 8 e dalle ore 13 alle ore 14, ora in cui deve essere lasciata libera l'area di mercato.
3. Alle ore 8, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede l'assegnazione da parte della Polizia Municipale – Vigilanza Annonaria secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Articolo 19

Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento della merci per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontaggio, è consentito prima delle ore 8 (otto), fatto salvo per gli spuntisti prima delle ore 9 (nove) e dopo le ore 13 (tredici).

La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

Articolo 20

Assegnazione temporanea di posteggi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione dei mercati è effettuata dal Comune di Cellino San Marco di volta in volta tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune con apposito atto pubblico.
2. Nell'assegnazione temporanea dei posteggi riservati, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili.
3. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.
4. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
 - b) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i criteri di cui al precedente articolo 13, comma 2.

Articolo 21

Obblighi del concessionario del posteggio

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il mercato è fatto obbligo di:
 - a. occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessari alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - b. non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - c. non richiamare gli acquirenti con grida ed altre forme sonore;
 - d. non turbare l'ordine del mercato;
 - e. osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico-sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - f. di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
 - g. conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
2. I rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore 'ittico', inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale quando istituito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 22

Responsabilità

1. Il Comune di Cellino San Marco non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che potrebbero comunque verificarsi.
2. Il Comune di Cellino San Marco non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Articolo 23

Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio

1. I titolari di concessione di posteggio nei mercati comunali dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune di Cellino San Marco.

Articolo 24

Tenuta e consultazione del ruolino di mercato.

1. Presso l'Ufficio Commercio devono essere tenuti a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, le planimetrie dei mercati con l'indicazione numerata dei posteggi, nonché la Pianta Organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, superficie assegnata e data di scadenza.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali a riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.
3. Copia delle Planimetrie e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza.

Articolo 25

Registrazione delle presenze

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.
2. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

Articolo 26

Scambio consensuale dei posteggi

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati indirizzata all'ufficio Commercio.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi, se assentito dall'Amministrazione, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione e gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. L'Amministrazione può non acconsentire allo scambio consensuale o, può differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.

Articolo 27

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire in caso di:
 - soppressione o revoca del posto attiguo;
 - manifestazione di volontà del Comune di non assegnazione del posteggio, attraverso:
 - a) l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti, a condizione che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di

viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;

b) per iniziativa dell'Amministrazione comunale, a seguito dell'ampliamento nell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione;

2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dell'operatore interessato non potrà eccedere il limite del 50% di mq. già assegnati.

3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 60 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Articolo 28

Revoca della concessione del posteggio

In conformità alle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per un numero di edizioni superiori ad un terzo delle giornate previste per ciascun anno solare. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei pagamenti degli oneri previsti viene assegnato un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con forme di rateizzazione.

Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso per 4 mercati consecutivi (1/3 anno). Decorsi inutilmente i termini concessi per regolarizzare la suddetta situazione debitoria, si procede alla revoca della concessione.

La revoca della concessione del posteggio può intervenire per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio, se disponibile. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore a quello precedentemente autorizzato.

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dall'Ufficio Attività Produttive che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o di PEC, se comunicata dall'Operatore. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore opportunamente documentati dall'interessato.

Articolo 29

L'imprenditore agricolo

1. La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui l'articolo 8 della Legge 29 Dicembre 1993 n. 580 è effettuata in conformità alla normativa vigente specifica di settore che, tra l'altro, prevede:

Art.1 comma 2 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento per le attività di cui all'art. 35 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art.4 D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e s.m.i. Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il

territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese, degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 21 marzo 1998, n.114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato Decreto Legislativo n.114 del 1998.

7. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

8. Nell'esercizio delle attività di vendita i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

2. Nei mercati nei quali sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228, il periodo delle concessioni dei posteggi deve essere correlato a quello di produzione dei beni da destinare alla vendita.

3. La concessione dei posteggi, in caso di più istanze contemporanee per un medesimo posteggio, è effettuata in base al seguente ordine di priorità, fino ad esaurimento dei posteggi liberi:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificati;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.

4. Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore agricolo.

5. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art.4 del D.L. 18 maggio 2001, n.228 e il suo mancato utilizzo per un periodo continuato di almeno due mesi.

Articolo 30

Prescrizioni per il commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa come regolarmente consentito nel rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con

l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di 1 ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino tra di loro almeno 500 mt, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi e dalle scuole di ogni ordine e grado.
4. Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa. In ogni caso, la determinazione dello stesso sarà stabilita con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria.
5. Non è consentito nelle seguenti zone:
 - Aree pedonali;
 - Parcheggi a pagamento e a disco orario;
 - Sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc., dove si rechi danno al patrimonio pubblico;
 - In corrispondenza di incroci nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al transito pedonale;Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli.
6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, nel giorno di svolgimento del mercato settimanale e delle fiere, in tutto il territorio comunale per evitare la dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.
7. Ai commercianti itineranti è vietato l'utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori per reclamizzare i prodotti posti in vendita.
8. Fatta salva diversa specifica disposizione gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche sono equiparati a quelli degli esercizi di vicinato.

TITOLO IV

FIERE – SAGRE – FESTE PAESANE E RELIGIOSE MANIFESTAZIONI E SIMILARI

Articolo 31

Principi generali

1. La promozione del sistema fieristico e delle manifestazioni di interesse tipicamente locale costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell'economia comunale.
2. Il Comune di Cellino San Marco, secondo le proprie competenze, anche a tutela dei consumatori, garantisce la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti.
3. Le varie sagre e feste paesane e religiose offrono la possibilità di gustare i tanti prodotti tipici della gastronomia tradizionale e offrono occasione di socializzazione che la comunità locale da tempo vive come difesa dei valori più genuini della propria terra, come espressione del patrimonio storico e culturale della comunità cittadina e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica della città.
4. L'Amministrazione rivolge grande attenzione e sensibilità al sostegno e alla realizzazione di eventi che creino attrattiva per il territorio in tutta la sua estensione.

Articolo 32

Definizioni

- a) per **sagra** si intende una festa patronale con mercati e feste solenni anche per commemorare il Santo Patrono del paese, la consacrazione di una chiesa, ecc. (il termine infatti deriva dal latino sacer- sacro) spesso accompagnata da esecuzione di spettacoli e divertimenti vari;
- b) per **fiera** (o manifestazione fieristica) si intende l'attività commerciale svolta in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinati a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti (art.2 comma 1 legge 2/2009) promossa da soggetti privati e pubblici;
- c) per **"hobbisti"**, le persone che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, oggetti da collezionismo;
- d) per **manifestazione a carattere religioso**, quella organizzata e promossa direttamente da un ente di una confessione religiosa (es. parrocchia, vicariato, ecc.). Si ritiene che debba trattarsi comunque di culti religiosi destinatari dell'8 per mille;
- e) per la **manifestazione a carattere di beneficenza** deve essere accertato in via preventiva l'assenza del fine di lucro, ovvero la devoluzione ai fini benefici dei proventi della attività o, quanto meno, di una quota significativa degli incassi dell'intera manifestazione;
- f) per la **manifestazione di natura politica** si seguono i criteri identificativi specificatamente rinvenibili nell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 relativo alla disciplina dell'IVA che qualifica come tali le manifestazioni organizzate dai partiti rappresentati in Assemblee nazionali o regionali.
- g) per **vendita di cose antiche**, le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedono il requisito della rarità, acquisito con il trascorrere del tempo (D.Lgs. n.42/2004 art.10 e 11).
- h) per **vendita di cose usate**, le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale.
- i) per **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**, un mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- j) per **fiere di esposizione**, le esposizioni di beni e servizi permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- k) per **fiere e mercati svolti nell'ambito di altri eventi**, le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzata nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali e apolitiche, a condizione che non superino i 1.500 mq. di superficie netta;
- l) per **manifestazioni di promozione prodotti**, le manifestazioni volte alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
- m) per **mostre**, le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto d'epoca o collegate al collezionismo ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte, qualora non abbiano una prevalente finalità commerciale;
- n) per **manifestazioni locali**, le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di sagre, feste patronali, iniziative folkloristiche locali con vendita di e/o somministrazione di prodotti e alimentari.

Articolo 33

Localizzazione e classificazione

1. Il presente regolamento disciplina le manifestazioni fieristiche e le manifestazioni definite nell'articolo precedente svolte all'interno del territorio comunale di Cellino San Marco. Tali manifestazioni sono promosse da soggetti privati o da soggetti pubblici.
2. Le manifestazioni fieristiche locali promosse da privati sono oggetto del presente regolamento quando abbiano rilevanza locale. E' considerata di interesse locale ogni manifestazione fieristica i cui espositori provengano da località che non distino più di Km. 70 dal Comune di Cellino San Marco e che occupino almeno il 70% delle postazioni previste per l'esposizione e/o vendita e per la somministrazione. Possono organizzare tali manifestazioni i promotori aventi la qualifica di imprenditori ai sensi dell'art.2082 del Codice Civile.
3. L'istituzione, l'organizzazione, l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione delle fiere locali può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori, dall'Azienda di Promozione Turistica, della Pro-loco e di altre istituzioni pubbliche e private, consorzi o cooperative di operatori organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) che presentino un progetto nel quale siano indicati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
 - d) i settori o le specializzazioni interessate;
 - e) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - f) il numero di posteggi, il relativo dimensionamento e l'elenco dei partecipanti.
4. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Cellino San Marco al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
5. La presentazione del progetto deve avvenire almeno 180 giorni prima dell'evento. In caso di progetti concorrenti l'Amministrazione provvederà alla istruttoria in ordine cronologico di presentazione della domanda completa. In caso di domanda incompleta l'Amministrazione può attribuire un termine massimo di giorni 30 (trenta) per l'integrazione, decorso infruttuosamente il quale la domanda verrà rigettata.
6. L'istanza può riportare l'autorizzazione all'espletamento della manifestazione anche per un periodo pluriennale.
7. Se l'evento si svolgerà in locali di esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva dei servizi e depositi il titolare e/o il responsabile della manifestazione è tenuto a richiedere il parere di conformità antincendio ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n.37/98 - secondo le procedure di cui al D.M. 04/05/98 ricadendo sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto di quanto previsto nel progetto approvato. Se all'interno della manifestazione verranno effettuate attività di intrattenimento e spettacolo il responsabile della manifestazione dovrà munirsi di licenza prevista dalla normativa vigente di Pubblica Sicurezza.
8. L'organizzazione di tali eventi in area pubblica segue l'ottemperanza della vigente normativa in materia di occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, sanitaria ed antincendio.

Articolo 34

Fiere pubbliche organizzate dal Comune di Cellino San Marco. Fiere Promozionali

1. Il Comune di Cellino San Marco si riserva la facoltà di indire in via sperimentale Fiere Promozionali, sentito il parere delle locali Organizzazioni dei commercianti e dei consumatori che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.

2. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbyisti).
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
4. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera Promozionale;
 - b. anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - c. ordine cronologico di presentazione delle domande riferito alla data di spedizione della domanda.
5. Il bando di cui al precedente comma 4, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della Fiera promozionale, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.
6. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti con il provvedimento autorizzatorio.
7. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle Fiere Promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli con tutte le altre esigenze della comunità.
8. Il Comune di Cellino San Marco favorisce lo svolgimento delle manifestazioni promosse da altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
9. E' ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione ad altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale – onlus, associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
10. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Cellino San Marco al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
11. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni, è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa e quest'ultima sia stata preventivamente autorizzata.

Articolo 35

Sagre Parrocchiali, Feste Paesane, Manifestazioni locali, Mercatini e similari

1. Il Comune di Cellino San Marco, in occasioni di eventi particolari, o di riunioni di persone in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, ai titolari di

autorizzazioni per il commercio in sede fissa ed anche associazioni ONLUS e non. Esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dalla Amministrazione Comunale. Le domande devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data indicata per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, in caso contrario le domande non saranno accolte.

2. Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto del timbro postale in caso di lettera raccomandata o della data di protocollazione da parte del Comune negli altri casi.
3. Nell'ambito delle Sagre Parrocchiali e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'Autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/98, art. 28, commi 6-7-8 e dell'art. 20 del presente Regolamento.
4. L'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione può essere demandata al Parroco, all'Azienda di Promozione Turistica, Pro-loco ed altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), Associazioni di categoria degli operatori, Consorzi o Cooperative di operatori su aree pubbliche, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al precedente punto 3.
5. Tali manifestazioni non possono in ogni caso eccedere la durata di giorni 10 (dieci) anche non consecutivi.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 36

Aree private messe a disposizione (art.21 LR.n.11/2001)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune di Cellino San Marco un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune di Cellino San Marco può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alle vigenti leggi e regolamenti.

Articolo 37

Gestione dei Servizi

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune di Cellino San Marco può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione dell'iniziativa.
2. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune di Cellino San Marco per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 38

Norme igienico-sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che da Legge e Regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 ed alla DGR n.1077 del 4 luglio 2007 e s.m.i.
3. In particolare si rammenta che:
 - a) il Comune di Cellino San Marco o soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi ed urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
 - b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale 21/10/2008, n.1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio delle attività è subordinato all'ottenimento della valida notificazione sanitaria ai competenti servizi dell'ASL.

Articolo 39

Attività propositiva, Istruttoria, Esecutiva e di Vigilanza

1. L'attività Propositiva, Istruttoria ed Esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da Leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'Ufficio Commercio.
2. L'attività di vigilanza e la Direzione dei Mercati è affidata alla Polizia Municipale.

Articolo 40

Norma transitoria

1. I posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale, alla data di approvazione del presente Regolamento sono assegnati, previo avviso pubblico. Nei limiti del 5% del totale dei posteggi essi vengono assegnati a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo i criteri previsti dall'avviso pubblico.

Articolo 41

Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento alla normativa vigente;
2. Per le violazioni non previste dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. 24/2015, si applicherà ai sensi della L. 681/89, una sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00;
3. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'autorità competente è il Dirigente preposto al rilascio delle autorizzazioni amministrative. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 42

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali, e comunali in materia.
2. Il presente Regolamento sostituisce il precedente e/o provvedimenti comunali in contrasto con il corrente.